

N. R.G. 1832/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

- dott.ssa Francesca Ercolini Presidente;
- dott. Sergio Casarella Giudice;
- dott.ssa Gabriella Pompetti Giudice;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1832/2021** promossa da:

TORNERIA MECCANICA SRL (C.F. 00879950434), con il patrocinio dell'avv. SANTINI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SANTINI MARCO

OPPONENTE/I

contro

FRIEDERICH PAUL WENDLER (C.F. WNDFDR60S19Z114Z), con il patrocinio dell'avv. BARTOCCIONI ANNA CINZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE G. MAZZINI 114/B 00195 ROMApresso il difensore avv. BARTOCCIONI ANNA CINZIA

OPPOSTO/I

OGGETTO: *Trattamento di fine mandato amministratore s.r.l.*



CONCLUSIONI

All'udienza del 19 aprile 2022, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti costituite hanno concluso come da note in atti, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 227/2021 dell'8 febbraio 2021 – emesso ad istanza di **Friederich Paul Wendler** - veniva ingiunto alla debitrice **Torneria Meccanica s.r.l.** il pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 50.000,00 (oltre interessi come da domanda, spese della procedura monitoria per complessivi euro 1.305, anticipazioni per euro 286, spese forfetarie, iva, e cpa) a titolo di trattamento di fine mandato spettante al ricorrente per aver ricoperto l'incarico di amministratore unico della Torneria Meccanica s.r.l. dal 16.4.2018 al 4.12.2020, giusta verbale assembleare notarile di nomina in data 16.4.2018.

Con atto di citazione depositato in data 15 aprile 2021 **Torneria Meccanica s.r.l.** proponeva rituale opposizione e conveniva in giudizio **Friederich Paul Wendler**, e, per quanto d'interesse, in sintesi esponeva che:

- la controversia non poteva essere conosciuta dal Tribunale adito in quanto lo statuto sociale all'art. 30 devolveva alla competenza arbitrale ogni controversia relativa ai “*rapporti sociali*”, tra i quali dovrebbero ricomprendersi anche quelli tra società e amministratore;
- la pretesa di Wendler era comunque infondata, non avendo lo stesso, nei bilanci 2018 e 2019 da lui predisposti, appostato alcuna voce relativa al trattamento di fine mandato, né essendo trascritto nel libro dei verbali di assemblea il verbale del 16.4.2018 depositato in sede monitoria; inoltre, l'importo di euro 50.000,00 sarebbe esorbitante rispetto alla situazione patrimoniale e finanziaria della società, probabilmente frutto di errore di calcolo; peraltro, Wendler non avrebbe mai svolto alcuna utile operazione societaria, anzi la società avrebbe subito un aggravio di deficit durante il suo mandato, aggravio che andrebbe compensato con l'eventuale credito vantato dal ricorrente; da ultimo, Wendler avrebbe sempre ricevuto la provvista per ogni pagamento effettuato in nome della società, e allo stesso sarebbe stato sempre rimborsato ogni anticipo effettuato in favore della stessa.

Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, l'opponente concludeva chiedendo al giudice adito di:

“- *in via pregiudiziale declaratoria di incompetenza a favore degli arbitri, e conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto;*



- nel merito declaratoria di nullità, inefficacia e comunque revoca, del decreto ingiuntivo opposto stesso, in ogni caso con accertamento dell'inesistenza del diritto di credito fatto valere da Friederich Paul Wendler e rigetto della relativa domanda, o, in ipotesi riduzione del relativo importo in forza delle eccezioni, anche di compensazione, fatte valere; con soddisfazione delle competenze e spese di lite.”

Si costituiva **Friederich Paul Wendler**, contestando le avverse pretese e così concludendo:

“Piacca all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni dedotte ed in ogni caso per quelle di giustizia:

- in via preliminare, accertare e dichiarare la cessata materia del contendere, e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, provvedere sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale;

- in via principale, previo rigetto integrale dell'opposizione di controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo, n. 227/2021 emesso dal Tribunale di Ancona, nella persona del Giudice Dott. Sergio Casarella, in data 08.02.2021 (n.r.g. 505/2021);

- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Friederich Paul Wendler, a ricevere dalla Torneria Meccanica S.r.l. il pagamento a titolo di TFM della somma di € 50.000,00 e degli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dal giorno della maturazione del singolo credito sino all'effettivo soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che in corso di causa si accertasse dovuta dalla stessa in suo favore e, per l'effetto, condannare la Torneria Meccanica S.r.l., in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, al versamento in favore del Sig. Friederich Paul Wendler della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dal giorno della maturazione del singolo credito sino all'effettivo soddisfo ovvero della maggiore o minore somma che in corso di causa si accertasse dovuta.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre al rimborso delle spese generali (15%), iva e cap nelle rispettive misure di legge”.

Svolta l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 19 aprile 2022 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e in quanto tale va respinta.

Preliminarmente, si ribadisce l'infondatezza dell'eccezione arbitrare sollevata dall'opponente e già respinta con ordinanza collegiale del 5 ottobre 2021.



Invero, la controversia tra l'ex amministratore e la società non può essere ricondotta ai “*rapporti sociali*” cui fa generico riferimento la clausola statutaria, tali essendo quelli che derivano o dipendono dal contratto sociale e che sono correlati alla partecipazione del socio.

Con riferimento agli amministratori, peraltro, trova applicazione la norma contemplata all'art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 5/2003, in virtù della quale l'estensione dell'efficacia della clausola arbitrale agli amministratori, ai liquidatori ed ai sindaci (soggetti estranei al contratto sociale) deve essere espressa e specifica.

Siffatta estensione difetta nello statuto della società opponente, sicché l'eccezione arbitrale si palesa infondata e va rigettata.

Venendo al merito, l'opposto pretende di essere riconosciuto creditore in favore della Torneria Meccanica s.r.l. della somma pari ad euro 50.000,00, a titolo di trattamento di fine mandato asseritamente spettante a Wendler per aver ricoperto l'incarico di amministratore unico della Torneria Meccanica dal 16.4.2018 al 4.12.2020.

A fondamento della propria pretesa creditoria, l'opposto - su cui grava l'onere di fornire prova dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria, ricoprendo nel giudizio di opposizione la veste di attore in senso sostanziale - ha prodotto:

- il verbale di assemblea del 16.4.2018, redatto per atto pubblico dal notaio Carlo Nicolò (repertorio n. 2740, raccolta n. 2117), con cui è stata deliberata la nomina, quale amministratore unico della società Torneria Meccanica s.r.l., di Friederich Paul Wendler, “*che accetta senza previsione di retribuzione alcuna fino a revoca o dimissioni*”, e si è deliberato altresì “*di prevedere in favore dell'Amministratore Unico sopra nominato, in applicazione di quanto dispone l'Articolo 19, terzo comma del vigente Statuto Sociale, un Trattamento di Fine Mandato quantificato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)*” (doc. 1);
- lo statuto della Torneria Meccanica s.r.l., il cui art. 19 prevede che “*All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea ordinaria può assegnare un compenso all'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione per i quali potrà essere anche differenziato; detto compenso potrà essere determinato in misura fissa ed essere integrato o sostituito con una partecipazione agli utili ai sensi dell'Art. 2432 del C.C. Inoltre l'assemblea può stabilire che all'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione, o solo ad alcuni di essi, spetti anche un'indennità per la cessazione del rapporto*”;
- il verbale di assemblea del 4.3.2020, sottoscritto dalla socia unica Katia Senesi, in cui si legge che “*Relativamente al secondo punto dell'ordine del giorno [ndr compensi per la carica di amministratore] interviene l'amministratore ricordando che quanto previsto dall'atto notarile alla nomina rimane in vigore con tutti i contenuti in essa indicati salvo il caso in cui il Socio cedesse a terzi in tutto o in parte le quote Sociali [...]. Preso*



atto di quanto esposto il socio si riserva di deliberare circa il riconoscimento del compenso dell'amministratore in quanto non ha intenzione di cedere le quote sociali almeno per il prossimo esercizio, mantenendo in vigore quanto previsto dall'atto notarile al momento della nomina" (doc. 9);

- la lettera di dimissioni di Wendler (doc. 3) e il verbale di assemblea del 4.12.2020, in seno alla quale, dopo aver preso atto delle predette dimissioni, si è proceduto alla nomina di nuovo amministratore unico nella persona di Rita Tridenti, con conseguente cessazione dell'incarico da parte di Wendler (doc. 4).

Ebbene, parte opposta ha certamente fornito adeguata prova del credito vantato.

Infatti, il compenso di fine mandato in favore dell'opposto è stato deliberato dall'assemblea dei soci, in applicazione dell'art. 19, terzo comma, dello statuto societario, e determinato nel suo ammontare complessivo, sicché la cessazione dalla carica di amministratore, avvenuta in data 4.12.2020, si pone quale unica condizione per l'esigibilità del credito.

Peraltro, si osserva come il credito dell'opposto dipenda esclusivamente dalla cessazione del rapporto con la società e non sia collegato al conseguimento di specifici risultati gestionali, non necessitando, pertanto, di appostamenti in bilancio o di delibere successive al verificarsi della condizione della fine del mandato.

Quanto all'entità dell'importo, la stessa, essendo stata individuata nel suo ammontare dalla socia unica, non può essere oggetto di determinazione né di rideterminazione da parte del giudice, che può solo prendere atto della volontà della socia così come sancita nell'atto pubblico sopra citato.

Inconferenti risultano, inoltre, le allegazioni di parte opponente relative alla circostanza che l'amministratore avrebbe sempre ricevuto dalla socia una provvista o un successivo rimborso per le spese effettuate in nome della società. Trattasi, infatti, di aspetto che nulla ha a che vedere con l'oggetto del presente giudizio, costituito dal trattamento di fine mandato.

Da ultimo, con riferimento all'aggravio di bilancio che parte opponente pretende di imputare alla gestione imperita dell'amministratore Wendler, si osserva come le allegazioni di cui all'atto di citazione e alla memoria *ex art. 183*, sesto comma, c.p.c. n. 1) dell'opponente risultino eccessivamente generiche, impedendo al giudice di comprendere quali siano gli atti di *mala gestio*, asseritamente posti in essere dall'amministratore Wendler, che avrebbero determinato l'aggravio di bilancio di cui si duole la società opponente.

Invero, la stessa si è limitata a fare riferimento - nell'atto di citazione - a *“numerosa pec di creditori, anche enti e agente della riscossione, pervenute in costanza di carica di Wendler e da questi neppure aperte, con causazione di ulteriori debiti, pure per interessi/sanzioni/aggi, evitabili anche con interventi del socio a fondo perduto, e allo stato in via di determinazione”* e - nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., nuovamente in



maniera generica – alla “*mancata apertura e gestione di pec di creditori, compresi enti e agente della riscossione, pervenute in costanza di sua carica*”.

Pertanto, l’opponente, entro la barriera preclusiva prevista dal codice di rito per le allegazioni, ha soltanto genericamente allegato di aver subito un danno, ma non ha allegato con sufficiente precisione quali condotte, violative dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo della società, l’amministratore abbia realizzato.

Quindi, essendo precluso al giudice un sindacato generalizzato su qualsiasi azione od omissione posta in essere dall’amministratore che possa aver arrecato danno alla società, l’eccezione di parte opponente, volta all’accertamento, in via incidentale, della responsabilità dell’amministratore, deve essere rigettata per difetto di allegazione.

Né tale difetto di allegazione può dirsi emendato per mezzo della specificazione contenuta nella seconda memoria istruttoria, unitamente alla quale l’opponente ha depositato “*ctp a firma dott.ssa Monia Domenici sopra il danno causato dal Wendler per mancata, tempestiva, gestione delle richieste di pagamento dei debiti tributari relativi all’annualità 2016/2017 e ires 2015, nonché delle altre cartelle esattoriali indicate nell’elaborato, quantificato in complessivi euro 9.334,70 per sanzioni e interessi evitabili (tramite ravvedimento operoso e pagamento delle altre cartelle indicate, in ipotesi anche con richiesta di intervento a fondo perduto del socio)*” (pag. 1 memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2).

Trattasi, infatti, di allegazione tardiva, che, come tale, non può essere presa in considerazione.

Peraltro, *ad abundantiam*, si evidenzia come la stessa consulente di parte abbia avuto la premura di specificare che, per carenza di documentazione, le sue affermazioni in ordine alle imposte che avrebbero potuto essere pagate mediante l’istituto del ravvedimento operoso – con conseguente risparmio di spesa per riduzione delle sanzioni al 10% - costituiscono mere ipotesi (vedasi doc. 7 di parte opponente, pag. 2).

Alla luce delle superiori considerazioni, l’opposizione va, pertanto, rigettata.

Deve parimenti respingersi la domanda avanzata da parte opposta di condanna della controparte ai sensi dell’art. 96, comma primo, c.p.c., per difetto di allegazione e prova in ordine al danno patito.

Per completezza, si evidenzia che - nonostante l’opposto abbia rappresentato che il debito oggetto del presente giudizio è stato oggetto di acollo da parte dell’acquirente dell’unico immobile di cui la società opposta risultava titolare ed è stato da quest’ultimo saldato – non può dichiararsi, come richiesto dall’opposto, la cessazione della materia del contendere in ragione della mancata adesione dell’opponente a tale richiesta.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1832/2021 RG Trib. ogni diversa domanda, eccezione o istanza respinta, così provvede:

- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda *ex art. 96*, comma I, c.p.c., proposta dall'opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Ancona, 13 ottobre 2022

Il Giudice est.
dott. Sergio Casarella

Il Presidente
dott.ssa Francesca Ercolini

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Maria Elena Faleschini

